

# **CRAL DIPENDENTI ROMA CAPITALE**

## **STATUTO**

### **Art. 1 – Costituzione**

Il CRAL (Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori) dei dipendenti Roma Capitale, costituito nel 1981 in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 della legge 300/70 (statuto dei Lavoratori è un'associazione, a norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli art. 36/37/38 del Codice Civile e della L. 383 del 12/2000, a tempo indeterminato dei dipendenti comunali in servizio ed in quiescenza, cui possono aderire altre persone fisiche, secondo le norme di legge e del presente statuto.

L'associazione è democratica ed apartitica.

Svolge la propria attività in piena autonomia e non ha fini di lucro.

### **Art. 2 – Denominazione e sede.**

L'Associazione assume la denominazione di "Cral Dipendenti Roma Capitale" ed ha la propria sede legale in Roma – Via Petroselli n. 50.

### **Art. 3 – Finalità e scopi.**

L'associazione ha lo scopo di promuovere, gestire e coordinare – ai diversi livelli associativi – attività ricreative, culturali, turistiche, sportive, gastronomiche, sociali ed assistenziali per il proficuo impiego del tempo libero dei soci.

L'Associazione potrà inoltre curare, gestire e proporre ulteriore attività promosse dagli Enti Pubblici e/o Privati o derivanti da accordi siglati, in materie elusivamente connesse alla realizzazione di un benessere aggiuntivo per i dipendenti e per i componenti dei loro nuclei familiari degli Enti Pubblici in servizio o in quiescenza ed ugualmente alle altre persone fisiche iscritte.

Le finalità cui sopra possono essere anche rivolte a favore della collettività.

L'Associazione – per il conseguimento delle proprie finalità – può:

- ❖ gestire direttamente in proprio o per conto terzi qualsiasi tipo di impianto e/o struttura operativa anche di carattere sportivo e per la somministrazione ai soci di bevande,
- ❖ indire incontri, corsi e seminari,
- ❖ organizzare feste sociali e/o manifestazioni culturali, popolari, folkloristiche, benefiche, sportive e ricreative,
- ❖ organizzare mostre, esposizioni ed eventi,
- ❖ svolgere attività editoriale, gite. Soggiorni, viaggi e trasporti in Italia e all'estero
- ❖ svolgere attività di carattere assistenziale ed economico-finanziaria.

L'Associazione può inoltre cooperare con altri organismi pubblici e/o privati per realizzare tutte le finalità sociali, stipulando se necessario convenzioni o accordi ovvero costituendo o aderendo a società, organismi, fondazioni, comitati, associazioni a carattere locale o nazionale che siano strumentali al conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione potrà compire qualunque operazione utile ed opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, compreso l'acquisto o l'alienazione o la permuta di beni immobili o mobili, la stipula di contratti di locazione o di comodato, l'accensione di finanziamenti, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, ed ogni altro atto o contratto che risulti utile ed opportuno.

#### **Art. 4 – Patrimonio**

Il Patrimonio è costituito da:

- ❖ Quote sociali
- ❖ Contributi pubblici o privati
- ❖ Proventi delle attività sociali
- ❖ Donazioni, lasciti, elargizioni sia di persone fisiche che di persone giuridiche di proprietà dell'Associazione
- ❖ Beni mobili ed immobili
- ❖ Eventuali fondi di riserva accantonati con le eccedenze di bilancio
- ❖ Ogni altra entrata destinata all'incremento del patrimonio.

#### **Art. 5 – Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione deve essere presentato entro il 15 novembre dell'anno precedente l'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo salvo proroga concessa dall'Assemblea per particolari e comprovate esigenze.

#### **Art. 6 – Soci**

Gli associati si distinguono ai fini dell'individuazione del titolo e delle modalità di partecipazione alla vita associativa in:

- ❖ Soci effettivi
- ❖ Soci familiari
- ❖ Soci frequentatori
- ❖ Soci onorari

Sono soci effettivi i dipendenti in servizio degli Enti e/o Aziende Comunali

Sono soci familiari i conviventi dei soci effettivi

Sono soci frequentatori tutti i dipendenti in quiescenza e le persone iscritte all'associazione a mero titolo personale

Sono soci onorari le Autorità di Enti Pubblici e/o Aziende e/o Enti presenti sul territorio e tutti coloro che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno ratificare per meriti e riconoscimenti individuati per un miglior svolgimento delle attività istituzionali.

#### **Art. 7 – Diritti e doveri degli associati.**

L'iscrizione alla associazione , ad esclusione dei Soci Onorari, avviene su domanda scritta dagli interessati maggiorenni.

Con l'accoglimento della domanda l'interessato – per acquistare la qualità di Socio – deve effettuare il versamento della quota annuale d'iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Per il socio dipendente con trattenuta a ruolo, su ha l'automatico rinnovo dell'iscrizione se entro il 30 ottobre di ciascun anno non presenta domanda scritta di cancellazione all'associazione.

Gli associati che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato in modo permanente di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

I Soci sono tenuti all'osservanza dello statuto nonché delle deliberazioni degli organi dell'associazione esercitanti le rispettive competenze statutarie, debbono mantenere contegno corretto improntato a spirito associativo e rispondono in proprio di eventuali danni causati alle strutture in uso e/o di proprietà dell'associazione.

I Soci sono tenuti al pagamento dei contributi o dei corrispettivi, e nelle modalità, fissati dagli organismi dell'associazione per la partecipazione a partiscolari attività e servizi.

#### **Art. 8 – Procedimento disciplinare.**

Al Socio che violi il presente statuto o tenga una condotta comunque non conforme allo spirito associativo e/o agli scopi sociali, possono essere inflitte da parte del Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- ❖ richiamo scritto (trasgressioni di lieve entità ai comportamenti di correttezza e nei rapporti interni all'associazione e con gli altri associati;
- ❖ sospensione dalle attività fino ad un massimo di 30 giorni (recidiva nella trasgressione per le quali è stato comminato il richiamo scritto e violazioni dei doveri di cui al penultimo capoverso art. 7);
- ❖ sospensione delle attività con divieto di accesso ai locali sociali per un anno (violazioni dei doveri di cui all'ultimo capoverso art. 7, recidiva di violazioni colpose ed assunzioni di cariche sociali in associazioni similari ed in attività concorrenti)
- ❖ radiazione dall'associazione (recidiva delle violazioni di cui al precedente punto, inosservanza di leggi, regolamenti o norme dello statuto che hanno ed avrebbero potuto arrecare danno all'associazione);

Le deliberazioni sanzionatorie debbono obbligatoriamente contenere la motivazione ed il Socio deve essere preventivamente informato dell'addebito ed ascoltato in ordine alle circostanze dello stesso.

Contro provvedimenti di sospensione e radiazioni dalle attività istituzionali, sono ammessi i ricorsi al Collegio dei Probiviri entro e non oltre i trenta giorni dalla comunicazione che deve avvenire a mezzo di raccomandata A/R.

I componenti degli organi associativi che, nell'esercizio delle loro funzioni e competenze si rendano responsabili di inadempienze ai doveri statuari, di trasgressione alle norme dello Statuto o di irregolarità nella gestione delle attività di

pertinenza sono passibili di decadenza dalla carica rivestita su deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti, fatto salvo l'obbligo del risarcimento di eventuali danni arrecati e connessi alle inadempienze, trasgressioni o irregolarità.

Contro i provvedimenti di cui al precedente punto è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, entro i trenta giorni dalla comunicazione da farsi a mezzo raccomandata A/R all'interessato.

Gli organi e i componenti degli organi dei quali si discute innanzi al Collegio dei Probiviri hanno diritto di essere personalmente sentiti ai fini della legittimità dell'istruzione del provvedimento di decadenza e di prendere visione delle contestazioni.

Gli organi e i componenti degli organi dichiarati perdono la qualità di soci in via definitiva.

### **Art. 9 – Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- ❖ l'Assemblea dei Soci
- ❖ il Consiglio Direttivo
- ❖ il Presidente
- ❖ il Collegio dei Sindaci Revisori
- ❖ il Collegio dei Probiviri

### **Art. 10 – L'Assemblea dei Soci**

L'assemblea è composta da tutti i Soci e può inoltre essere aperta a tutti gli esterni con la esclusiva facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative.

Hanno diritto di voto tutti i soci ad eccezione dei frequentatori e degli onorari.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno per:

- ❖ discutere ed approvare il programma delle attività da svolgere ed il preventivo finanziario presentato dal Consiglio Direttivo;
- ❖ discutere ed approvare la relazione annuale, finanziaria e morale del Consiglio Direttivo circa l'attività svolta ed i risultati conseguiti, nonché il rendiconto che costituisce parte integrante della relazione stessa;
- ❖ eleggere il Consiglio Direttivo;
- ❖ eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
- ❖ eleggere il Collegio dei Probiviri;
- ❖ eleggere la commissione elettorale per le elezioni degli organi nel caso si votasse a scrutinio segreto;
- ❖ approvare i criteri e le modalità per le elezioni degli organi.

L'assemblea è dichiarata aperta dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente, in mancanza anche di quest'ultimo dal socio più anziano del Consiglio Direttivo presente alla riunione ed è presieduta da un socio effettivo eletto dall'assemblea.

Le elezioni si svolgono con un'unica lista di candidati con voto palese per alzata di mano o con scrutinio segreto.

L'assemblea è inoltre convocata :

- ❖ per deliberare su altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione mediante avviso affisso nella sede sociale e di attività.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, anche nella stessa giornata a distanza di almeno un'ora e qualunque sia il numero dei soci.

Ogni socio può rappresentare con delega scritta, un altro socio anche se componente del Consiglio Direttivo, ad eccezione dell'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri ove i Consiglieri non possono essere presenti in delega.

Valgono le decisioni prese a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese per alzata di mano.

Dopo l'approvazione del presente statuto ogni successiva modifica potrà essere apportata dall'assemblea anche senza la presenza di un notaio, salvo che la legge non lo richieda.

### **Art. 11 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'associazione; si rinnova ogni 5 anni, salvo i casi di scioglimento anticipato a norma del presente Statuto.

Il Consiglio direttivo può essere composto da 3 a 13 persone, compreso l'Ufficio di Presidenza, e la maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra i soci effettivi in servizio e/o in quiescenza.

Il numero dei componenti è determinato dall'assemblea – prima del rinnovo dell'organo – secondo le esigenze dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- ❖ il Presidente
- ❖ i Vice Presidente nel numero di due
- ❖ il Segretario amministrativo
- ❖ il Tesoriere o Economo

L'incarico di segretario e tesoriere/economo può essere cumulativo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente delegato o dall'altro Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Presidente provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della eventuale lista di appartenenza.

Il Consiglio Direttivo:

- ❖ attua le deliberazioni dell'assemblea;
- ❖ promuove le iniziative e le attività, tratta tutte le questioni di carattere generale e particolare;
- ❖ provvede alla gestione delle attività sociali, autorizzando le relative entrate e spese nei limiti, queste ultime, delle somme stanziato per i diversi titoli dal bilancio preventivo;
- ❖ delibera in merito agli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività;
- ❖ redige il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all'assemblea dei Soci, redige, altresì le note di variazione al bilancio per le spese che non rientrano nella disponibilità del bilancio preventivo, le note di variazione sono approvate con la stessa modalità di approvazione del bilancio preventivo;
- ❖ decide l'ammontare e le modalità delle quote sociali di iscrizione all'associazione;
- ❖ decide sulla accettazione o sulla radiazione dei soci;

- ❖ fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'associazione per il conseguimento dei propri fini;
- ❖ fissa le attribuzioni e le competenze dei responsabili dei settori e gruppi approvando i relativi regolamenti;
- ❖ ratifica l'elezione dei responsabili di sezioni, gruppi o settori di attività;
- ❖ decide le forme e le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate nel territorio e l'apertura di proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;
- ❖ delibera l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- ❖ compie altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione;
- ❖ delibera l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili;
- ❖ delibera la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni che devono essere sottoscritte da chi ha presieduto il Consiglio e dal Segretario.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo occorre la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta sia richiesto da 1/3 dei Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci, con preavviso di almeno 7 giorni, salvo i casi di comprovata urgenza.

I Consiglieri che non intervengono senza valido motivo a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Alla riunione del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i responsabili e/o i collaboratori esterni.

Il Presidente può, comunque, in tutti i casi di necessità ed urgenza convocare il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'attività anche di cittadini non dipendenti per competenze specifiche atte a contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

## **Art. 12 – Il Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione.

Egli ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

- ❖ convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
- ❖ formalizza nei confronti dei Consiglieri;
- ❖ esercita un potere di indirizzo dell'azione amministrativa dell'associazione;
- ❖ stipula con definitiva validità gli atti contrattuali utili allo svolgimento delle attività sociali, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
- ❖ dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- ❖ assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei rendiconti;
- ❖ esegue verifiche periodiche di cassa;
- ❖ cura l'esatta osservanza dello Statuto da parte di tutti i soci;
- ❖ esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidente una o più delle proprie attribuzioni.

Per quanto riguarda gli impegni di natura finanziaria e di ordinaria amministrazione, il Presidente agisce con firma congiunta con il tesoriere/economista.

### **Art. 13 – Il Segretario Amministrativo**

Il Segretario cura la redazione degli atti e dei verbali del Consiglio Direttivo, assolve inoltre alle incombenze burocratiche e amministrative associative e su indicazione del Presidente, sovrintende alla logistica.

### **Art. 14 – Il Tesoriere/Economo**

Il tesoriere cura la parte economica e finanziaria dell'associazione, tiene la contabilità e predispone di tutti gli elementi contabili e finanziari necessari al Consiglio Direttivo per la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.

### **Art. 15 – Il Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre componenti effettivi nominati dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica cinque anni ed esercita la propria attività sino al subentro del nuovo Collegio.

E' possibile la rielezione dei componenti in Collegio per due mandati esecutivi.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di controllare l'amministrazione dell'associazione.

Esso predispone, in collaborazione con il Presidente ed il tesoriere/economo, la relazione sulla situazione di bilancio e sull'andamento finanziario da presentare con il consuntivo al Consiglio e all'Assemblea.

### **Art. 16 – Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 persone effettive e da due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci.

Nel proprio ambito il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente, vigila sull'osservanza dello statuto e del/dei regolamento/i vigenti, esamina e decide in merito ai ricorsi presentati di cui al precedente art. 8.

### **Art. 17 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato a maggioranza dei presenti dall'assemblea dei soci.

In caso di scioglimento i beni di proprietà dell'associazione saranno devoluti seguendo le indicazioni decise a maggioranza dei soci in seduta assembleare e comunque per fini sociali.

### **Art. 18 – Regolamento**

Il presente statuto può avvalersi di un regolamento interno che disciplini le regole di organizzazione. Gestione, amministrazione, contabilità e le norme elettorali.

Sarà compito del Consiglio Direttivo approvare il regolamento interno.

E' altresì possibile l'approvazione di uno o più regolamenti volti a disciplinare specifici settori di attività dell'associazione.

**Art. 19 – Rinvio**

Per quanto non specificatamente previsto dallo statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre Leggi in materia.

**Norma transitoria**

Il presente statuto entra in vigore dalla data di registrazione; da tale data il Consiglio Direttivo rimarrà in carica così come previsto dall'art. 11

Roma, 28 maggio 2011